



Roma, 27 Aprile 2020

**CIRCOLARE N. 03/2020**

Prot. 33/2020  
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto: Credito investimento beni strumentali.**

Vogliamo ricordare che la Legge di Bilancio 2020 ha previsto, in sostituzione di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019).

Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili: beni materiali strumentali nuovi "ordinari"; beni materiali "Industria 4.0" e beni immateriali "Industria 4.0".

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni materiali "Industria 4.0" il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali Industria 4.0” il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del 15% per la quota di investimenti fino a 700.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite f24 dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene ed è utilizzabile esclusivamente in 5 quote annuali di pari importo che sono ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.



**ATTENZIONE:** Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019). Ad esempio “bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 comma 195 L. 160/2019”.

Restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti.

*Il Consigliere delegato alla Tesoreria  
Dott. Marco Caviglioli*